

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 novembre 2010

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di novembre dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ è assente giustificato alla seduta. L'Assessore Laurent VIERIN lascia la seduta alle ore 10.34 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3215. L'Assessore Albert LANIECE si allontana dalle ore 10.39 alle ore 11.05 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 3214 al n. 3249.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3149** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI CRITERI E DI MODALITA' PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AD INCENTIVARE INTERVENTI PER IL RISANAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PREVISTI DALLA L.R. 3/2006 E DALLA L.R. 2/2007. IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 3 gennaio 2006 n. 3 recante “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia”, da ultimo modificata con legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50;

Richiamata la legge regionale 30 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015”;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Dato atto che la l.r. 2/2007 detta norme per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la gestione ed il miglioramento della qualità dell'aria e promuove la ricerca, lo sviluppo, l'applicazione di tecnologie innovative e l'adozione di specifiche azioni che consentano di ridurre le emissioni in atmosfera, definendo le competenze della Regione e degli enti locali in materia, le modalità di informazione sulla qualità dell'aria e quelle relative al finanziamento degli oneri derivanti dalla sua attuazione;

Dato altresì atto che il c.d. “Piano Aria”, in accordo con le indicazioni metodologiche del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261 “*Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del Piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351*”, si articola in due parti:

- un quadro conoscitivo di valutazione della qualità dell'aria, strumento necessario per poter avere una descrizione puntuale ed aggiornata sui livelli di inquinamento di tutto il territorio regionale;
- un quadro attuativo che, sulla base degli indirizzi normativi, stabilisce il processo complessivo di controllo e di riduzione dell'inquinamento atmosferico, definendo gli obiettivi e le azioni per la gestione della qualità dell'aria;

Dato pertanto atto che il “Piano Aria” si configura come uno strumento di programmazione regionale per la gestione della qualità dell'aria ambiente ed è caratterizzato da un quadro di azioni condivise ed integrate tra le strutture regionali competenti in materia di energia, trasporti, opere pubbliche ed attività produttive e che la sua attuazione si esplica attraverso la realizzazione di interventi a breve, medio e lungo termine che permetteranno di conseguire nell'anno 2015 obiettivi di riduzione delle concentrazioni in linea con le disposizioni normative;

Richiamato il decreto ministeriale n. 1023 del 16 ottobre 2006 recante programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani che prevede all'art. 2 la possibilità di sostenere, anche retroattivamente a partire dal 31 marzo 2007 fino al 31 dicembre 2012:

- a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
- b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla lettera a) siano aggiornati alla luce degli effetti riscontrati a seguito della pregressa attuazione e in modo tale da promuovere:
 - 1) gli interventi che garantiscono un elevato grado di efficacia in relazione ai costi;

- 2) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli interventi in materia di risparmio energetico);
 - 3) gli interventi che comportino anche ricadute positive in termini occupazionali e di competitività;
- c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria e interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione destinate al pubblico; tali interventi devono essere coerenti con le finalità delle normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
- d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti finalità:
- sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria volti ad individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.) sulla qualità dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della qualità dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
 - migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari);
 - individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra;
 - promuovere il miglioramento della capacità di gestione e di programmazione in materia di tutela della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;
 - organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità dell'aria;

Preso atto che, al fine di incrementare l'efficacia di alcune azioni del "Piano Aria", l'Assessorato territorio e ambiente ha presentato in data 22 febbraio 2008, con lettera protocollo n. 4039/DTA, istanza di finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 1023 del 16 ottobre 2006, allo scopo di sostenere un programma di incentivo per interventi individuati dal "Piano Aria" stesso;

Preso atto che, in seguito all'incontro del 30 giugno 2008 tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, gli uffici dell'Assessorato territorio e ambiente e quelli dell'Assessorato Attività produttive hanno presentato nel mese di febbraio 2009 un primo documento di proposta di interventi finanziari riguardanti principalmente il riscaldamento e l'uso razionale delle fonti energetiche;

Preso atto che, nel mese di novembre 2009, l'Assessorato territorio e ambiente in accordo con gli altri Assessorati interessati ha proposto una serie di modificazioni all'istanza precedentemente predisposta, in ragione del cambiamento nel frattempo intercorso del quadro politico regionale e del relativo programma di governo, individuando - tra le altre - le seguenti linee di intervento in relazione alle azioni previste dal "Piano Aria" vigente:

- promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere);
- realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite;
- integrazione con pannelli solari;

Considerato che, con la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (legge finanziaria per l'anno 2010), è stato introdotto l'art 3-bis (incentivi per il miglioramento della qualità dell'aria) della l.r. 2/2007 il quale promuove l'installazione di filtri antiparticolato (FAP) su veicoli o su mezzi a motore esistenti e regolarmente funzionanti, nonché la realizzazione di reti locali di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di metano;

Considerato altresì il comma 2 dell'art. 3-bis della l.r. 2/2007 stabilisce che la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, "ogni adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis*, ove interessino soggetti che svolgono attività di impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente" e che l'art. 23, comma 2, della l.r. 47/2009 fissa gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3-bis della l.r. 2/2007 in euro 378.000 per l'anno 2010, euro 696.000 per l'anno 2011 ed euro 416.000 per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1064 in data 23 aprile 2010 recante approvazione di nuove modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n. 2912 del 23 ottobre 2009, e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 recante istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia che elenca i compiti e le attività istituzionali svolti dall'ARPA ed, in particolare, le lettere e), g), h) e l-quater);

Dato atto che gli uffici regionali competenti in materia di energia e di ambiente hanno dato seguito alle disposizioni legislative regionali, elaborando proposte tendenti a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare interventi per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla l.r. 3/2006 e dalla l.r. 2/2007 ed, in particolare, relativamente a:

- allegato A - Promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere);
- allegato B - Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite;
- allegato C - Integrazione degli incentivi per l'installazione di pannelli solari;

Dato atto che le proposte formulate sono rivolte non solamente a perseguire in modo più efficiente ed efficace gli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di risanamento, di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla legge regionale 30 gennaio 2007 n. 2, ma anche a soddisfare le esigenze di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegato A (Promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere)), l'allegato B (Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite) e l'allegato C (Integrazione degli incentivi per l'installazione di pannelli solari) alla presente proposta di deliberazione, nell'ottica di soddisfare gli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di risanamento, di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla legge

regionale 30 gennaio 2007 n. 2, nonché quelli per accedere ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 1023 del 16 ottobre 2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

Dato atto che l'approvazione dei criteri e delle modalità di cui trattasi è funzionale al perseguimento dell'obiettivo di programma n. 182002 - 1.4.2.20. - Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli Enti locali, nonché dell'obiettivo di programma n. 113004 - 1.11.7.20. - Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato congiuntamente dal Direttore della Direzione ambiente nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente e dal Direttore della Direzione energia nell'ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta congiunta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena, e dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare interventi per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2006 n. 3 e successive modificazioni e dalla legge regionale 30 gennaio 2007 n. 2 contenuti nei seguenti allegati alla presente deliberazione:
 - allegato A - Promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere);
 - allegato B - Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite;
 - allegato C - Integrazione degli incentivi per l'installazione di pannelli solari;
2. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure proposte si compendiano in euro 2.820.000,00= nell'arco del triennio 2010-2012 di cui:
 - euro 488.000,00= per la promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere);
 - euro 1.002.000,00= per la realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite;
 - euro 1.330.000,00= per l'integrazione degli incentivi per l'installazione di pannelli solari;
3. di impegnare la spesa di euro 132.000,00= (centotrentaduemila/00) per gli interventi previsti dall'allegato A (Promozione all'adozione di filtri antiparticolato (FAP) sui mezzi d'opera (da cantiere), per l'anno 2010, sul capitolo 67376 ("Contributi a favore di soggetti privati per l'installazione di filtri antiparticolato"), dettaglio n. 16199 ("Contributi a favore di soggetti privati per l'installazione di filtri antiparticolato") del

bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di impegnare la spesa di euro 246.000,00= (duecentoquarantaseimila/00) per gli interventi previsti dall'allegato B (Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite) per l'anno 2010 sul capitolo 67383 ("Contributi a favore di soggetti privati per la realizzazione di reti locali di distribuzione di gas"), dettaglio n. 16198 ("Contributi a favore di soggetti privati per la realizzazione di reti locali di distribuzione di gas"), del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di rinviare a successivi provvedimenti dei dirigenti competenti per materia gli atti di impegno delle risorse finanziarie per l'attuazione delle misure proposte nel biennio 2011-2012;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata - per estratto - sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

IR/

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 3-BIS DELLA L.R. 30 GENNAIO 2007, N. 2 PER LA PROMOZIONE ALL'ADOZIONE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO (FAP) SUI MEZZI D'OPERA (DA CANTIERE)

(testo aggiornato con la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)

1. Definizioni ai fini della disciplina comunitaria

- 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.b Per aiuto in regime *de minimis*, si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.
- 1.c Il regime *de minimis* si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.d Sono esclusi dal regime *de minimis* e, pertanto, dai benefici previsti dall'art. 3-bis della l.r. 47/2009:
- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - le attività connesse all'esportazione;
 - il settore carboniero;
 - le imprese in difficoltà;
 - l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- 1.e Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.
- 1.f Per le imprese individuali o societarie il contributo è rilasciato ai sensi della Comunicazione CE 2009/C83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto alla Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" come da paragrafo 4.2., e ai sensi del D.P.C.M. 3 giugno 2009, relativo alla concessione di aiuti di Stato ad imprese (*de minimis*). Pertanto, i contributi saranno concessi solo se l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* ricevuti dall'impresa non superano il tetto massimo pari a 500.000 euro nel triennio di competenza.

2. Soggetti beneficiari

- 2.a Possono beneficiare dei contributi i soggetti privati, gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali) e le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa nella Regione autonoma Valle d'Aosta.
- 2.b I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere in proprietà o in locazione finanziaria i veicoli idonei al finanziamento, tramite l'esibizione di copia del libretto di circolazione del veicolo, laddove presente per legge.

3. Iniziative agevolabili

- 3.a Sono agevolabili interventi di retrofit con dispositivi antiparticolato con sistema filtrante chiuso su mezzi d'opera esistenti e regolarmente funzionanti (veicoli stradali e offroad) di cilindrata superiore a 5.000 CC e alimentazione diesel di classe euro 0, 1 e 2.
- 3.b Le iniziative suscettibili di agevolazione riguardano in particolare:
 - 1. veicoli con licenza di circolazione su strada, sui quali installare dispositivi omologati secondo la normativa statale vigente;
 - 2. veicoli offroad, sui quali installare dispositivi omologati secondo la normativa statale vigente oppure, qualora questi non fossero disponibili, compresi nell'elenco dei filtri UFAM (Ufficio federale svizzero dell'Ambiente) "Sistemi di dispositivi antiparticolato collaudati e sperimentati per l'equipaggiamento di motori diesel", conformi all'OIAAt (Ordinanza svizzera contro l'inquinamento atmosferico).
- 3.c Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli intestati al medesimo soggetto ma ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo.

4. Investimenti ammissibili

- 4.a Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli con licenza di circolazione su strada, sono ammessi a contributo i dispositivi in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'allegato A ai decreti del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del febbraio 2008 e 10 agosto 2009.
- 4.b Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli offroad, sono ammessi a contributo i dispositivi in grado di garantire una ritenzione delle emissioni di almeno il 97 per cento, in conformità con la normativa statale vigente oppure con l'Ordinanza svizzera di riferimento.
- 4.c Il contributo è calcolato in base all'importo dichiarato nel preventivo di spesa presentato contestualmente alla domanda.
- 4.d Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 4.f Nel preventivo delle spese ammissibili sono esplicitati:
 - i costi del dispositivo antiparticolato e dei relativi accessori necessari per il corretto funzionamento,
 - i costi della manodopera per l'installazione e la regolazione del dispositivo antiparticolato.

5. Spese non ammissibili

- 5.a Non sono considerate ammissibili le spese non pertinenti all'intervento o comunque non strettamente connesse al suo funzionamento.

6. Strumenti finanziari

- 6.a I contributi possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale mediante bando nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno. Qualora i fondi disponibili non siano completamente utilizzati, le somme residue sono assegnate in un successivo bando nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.
- 6.b Le graduatorie sono predisposte sulla base dell'esame dei preventivi e della documentazione allegata alla domanda e saranno redatte in base alla classe EURO di partenza del motore del veicolo oggetto di installazione del dispositivo.
- 6.c L'erogazione del contributo avviene secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione per il bando.

7. Intensità dei contributi

- 7.a L'entità del contributo è determinata fino all'80% del costo sostenuto per intervento che comprende la fornitura e l'installazione del dispositivo antiparticolato.
- 7.b Qualora la richiesta sia presentata da un'impresa, l'agevolazione, calcolata secondo i parametri di cui al punto 7.a, è concessa nel rispetto del regime *de minimis*.

8. Presentazione delle domande

- 8.a Le domande devono essere presentate in bollo presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di ambiente, mediante i moduli appositamente predisposti, allegati al bando e resi disponibili sul sito INTERNET dell'Amministrazione regionale.
- 8.b La domanda di contributo dovrà altresì riportare l'impegno ad accettare ogni controllo sui veicoli interessati dall'intervento oggetto di agevolazione.
- 8.c La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede a trasmettere le richieste di contributo pervenute all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai fini dell'espletamento della relativa istruttoria tecnica.

9. Documentazione da allegare

- 9.a La documentazione da allegare alla richiesta di contributo è la seguente:
- copia del libretto di circolazione del veicolo, laddove presente per legge, o analogo documento attestante la proprietà dello stesso (elenco mezzi o autocertificazione);
 - fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente, per le persone fisiche;
 - codice fiscale o partita IVA per tutti gli altri soggetti;
 - il preventivo di spesa relativo all'acquisto e all'installazione del dispositivo redatto dalla ditta esecutrice l'intervento, in cui è specificato il codice e il modello del motore e il codice e il modello del dispositivo da installare;
 - copia della scheda tecnica del dispositivo da installare.

10. Cumulabilità dei contributi

- 10.a Ai sensi dell'art. 3-bis della l.r. 2/2007, i contributi sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo stesso.

11. Attività istruttoria

- 11.a L'ARPA registra in ordine cronologico le domande presentate e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da

fornire nel termine **di 15 giorni**, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

- 11.b Qualora la documentazione non sia completa, l'ARPA dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ed al soggetto richiedente.
- 11.c Nello svolgimento dell'attività istruttoria, l'ARPA in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente, in sede di valutazione della congruità delle spese preventivate, può rideterminare l'ammontare delle spese ammissibili e richiedere la presentazione di un nuovo preventivo da fornire nel termine di **15 giorni**, pena l'inammissibilità della domanda; la richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.
- 11.d Per la determinazione di dette spese, si prende in considerazione l'importo dichiarato nel preventivo allegato alla domanda.
- 11.e Le richieste di agevolazione sono ordinate in base alla classe euro del motore del veicolo su cui dovrà essere applicato il dispositivo antiparticolato, a partire dalle classi maggiormente inquinanti.
- 11.f Entro i **45 giorni** successivi alla scadenza del bando, ARPA trasmette le graduatorie alla struttura regionale competente in materia di ambiente, la quale provvede ad informare i richiedenti entro **15 giorni**.
- 11.g I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 11.h La concessione dell'agevolazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
- 11.i Il richiedente a cui è stata approvata la domanda, entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'accoglimento della propria istanza, dovrà provvedere alla presentazione presso ARPA della seguente documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'intervento:
- la o le fatture commerciali quietanzate relative all'acquisto e all'installazione del dispositivo; qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa deve essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice;
 - dichiarazione dell'installatore attestante la corretta esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni del costruttore, con specificazione dei codici identificativi dei modelli del motore e del dispositivo installato;
 - nel caso dei veicoli con licenza di circolazione, la fotocopia della carta di circolazione attestante la trascrizione relativa all'installazione del filtro antiparticolato aggiornata dai competenti uffici della motorizzazione civile;
 - nel caso di veicoli off-road, documentazione del produttore del dispositivo antiparticolato, attestante l'efficacia del tipo di dispositivo antiparticolato in relazione al motore del veicolo interessato dall'installazione del dispositivo pari o superiore al 97% di ritenzione delle emissioni.

- nel caso il soggetto richiedente sia impresa individuale o societaria, dichiarazione della propria posizione rispetto al regime *de minimis*.
- 11.1 L'ARPA esamina entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione di cui al punto 11.i la congruità della documentazione presentata e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di documentazione incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di **15 giorni**, pena l'inammissibilità della domanda. Analogamente a quanto previsto al punto 11.c, i tempi del procedimento istruttorio sono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.
- 11.m Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, l'ARPA dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta ambiente alla struttura regionale competente in materia di ambiente e al soggetto richiedente
- 11.n Ricontrata la congruità della documentazione di cui al punto 11.i l'ARPA provvede a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ambiente la comunicazione di nulla osta alla concessione dell'agevolazione.
- 11.o I provvedimenti di concessione dei contributi, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 11.p Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

12. Liquidazione dei contributi

- 12.a I contributi sono liquidati a seguito delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte di ARPA su richiesta della struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 12.b Il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla liquidazione dei contributi.

13. Revoca dei contributi

- 13.a I contributi sono revocati nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi e oggettivi previsti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente.

14. Disposizioni transitorie

- 14.a In sede di prima applicazione, il bando di competenza dell'anno 2010 è indetto nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2010.

15. Rinvio

- 15.a. Per ogni altro adempimento o aspetto procedimentale, si rinvia alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI GPL/METANO NELLE ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE DI CUI ALL'ART. 3-BIS DELLA L.R. 30 GENNAIO 2007, N. 2

(testo aggiornato con la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)

1. Definizioni ai fini della disciplina comunitaria

- 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.b Per aiuto in regime *de minimis*, si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.
- 1.c Il regime *de minimis* si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.d Sono esclusi dal regime *de minimis* e, pertanto, dai benefici previsti dall'art. 3-bis della l.r. 47/2009:
- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - le attività connesse all'esportazione;
 - il settore carboniero;
 - le imprese in difficoltà;
 - l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- 1.e Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.
- 1.f Per le imprese individuali o societarie il contributo è rilasciato ai sensi della Comunicazione CE 2009/C83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto alla Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" come da paragrafo 4.2., e ai sensi del D.P.C.M. 3 giugno 2009, relativo alla concessione di aiuti di Stato ad imprese (*de minimis*). Pertanto, i contributi saranno concessi solo se l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* ricevuti dall'impresa non superano il tetto massimo pari a 500.000 euro nel triennio di competenza.

2. Soggetti beneficiari

- 2.a Possono beneficiare agevolazioni dei contributi per le iniziative di cui all'art. 3-bis della l.r. 2/2007, i soggetti privati e gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali) e le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa nella Regione autonoma Valle d'Aosta
- 2.b I soggetti beneficiari titolari di un singolo allacciamento alla rete di distribuzione di GPL o di metano usufruiscono del contributo per il tramite dell'impresa realizzatrice dell'installazione della rete di distribuzione.
- 2.c L'impresa realizzatrice usufruisce del contributo in proporzione al costo dell'opera che deve essere ripartito sull'insieme delle utenze allacciate alla rete di distribuzione, provvedendo ad applicare agli utenti una riduzione dei costi proporzionata al contributo ricevuto.

3. Iniziative agevolabili

- 3.a Sono agevolabili gli interventi attuati nel territorio della Regione per la realizzazione di reti di distribuzione di combustibili gassosi, GPL o metano, o per l'allacciamento alle medesime.
- 3.b Le iniziative suscettibili di contributo riguardano in particolare:
 - reti di distribuzione di combustibili gassosi con un minimo di 10 singole utenze;
 - impianti singoli per una utenza centralizzata a servizio di almeno 10 unità abitative, con potenza della caldaia superiore a 50 kW;
 - impianti centralizzati per pluri-utenze a servizio di almeno 10 unità abitative, con potenza della caldaia (o sommatoria delle potenze delle caldaie allacciate) superiore a 100 kW;
 - impianti centralizzati di servizi pubblici o strutture ricettive con potenza della caldaia superiore a 50 kW.
- 3.c Sono esclusi gli interventi nelle aree e nelle zone del territorio della Regione interessate da progetti di impianti di teleriscaldamento già realizzati o da realizzare.

4. Investimenti ammissibili

- 4.a I contributi sono concessi in base alla valutazione della documentazione accertante la messa in funzione dell'impianto.
- 4.b Per la concessione del contributo fa fede la data del primo rifornimento, che non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2010 o posteriore al 31 dicembre 2012.
- 4.c Sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione della rete o dell'impianto e per la predisposizione degli allacciamenti; le spese comprendono indicativamente: scavi, posa cavi, tubi e serbatoi, realizzazione delle prese e sistemazione dei contatori, ripristini.
- 4.d Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 4.e Sono considerati ammissibili gli interventi relativi ad impianti di nuova installazione.
- 4.f I contributi sono concessi se almeno il 60% degli allacciamenti interessati da ogni singolo intervento riguarda impianti originariamente non alimentati a gas.
- 4.g Nella quantificazione delle spese ammissibili sono utilizzati:
 - per i lavori e le opere edili, il computo metrico estimativo e la documentazione di spesa; l'ammontare di dette spese può essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento ai prezzi correnti di mercato dei materiali, delle apparecchiature a maggior diffusione e della manodopera, nonché a costi parametrici riferiti all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di Milano; le valutazioni

possono comunque tener conto dei maggiori costi derivanti da eventuali situazioni che si dovessero caratterizzare per ragioni di tipo ambientale, architettonico o tecnologico;

- per l'acquisto di attrezzature e di altre installazioni, la documentazione di spesa.

5. Spese non ammissibili

5.a Non sono considerate ammissibili:

- le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- le spese per l'acquisto di beni usati;
- le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- le spese di mera sostituzione dei beni;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

6. Strumenti finanziari

6.a Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto capitale.

6.b Le richieste di contributo sono finanziate in base alla zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria in cui ricade l'intervento fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

6.c L'importo erogato sarà assegnato agli utenti tramite la ditta realizzatrice. La pratica per l'accesso al contributo è gestita – previa apposita delega - dalla ditta realizzatrice cumulativamente per ogni impianto o rete realizzata, che provvederà quindi a trasferire il beneficio ottenuto agli utenti nelle modalità e misure concordate, dandone opportuna evidenza sui documenti contabili.

7. Intensità dei contributi

7.a L'entità dei contributi è modulata in base alla zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria interessata dall'intervento, secondo la tabella seguente.

Percentuale di spesa coperta dal contributo, in funzione della zonizzazione del Piano
Zona C = fino al 50%
Zona B = fino al 60%
Zona A = fino al 60%

7.b Il contributo, calcolato secondo i parametri di cui al punto 7.a, è concessa nel rispetto del regime *de minimis*.

8. Presentazione delle domande

8.a La domanda deve essere presentata in bollo dalla ditta realizzatrice su delega degli utenti interessati presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, mediante i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito INTERNET dell'Amministrazione regionale, a partire dal 1° dicembre 2010.

8.b La domanda dovrà altresì riportare l'impegno ad accettare ogni controllo sulle opere e gli impianti interessati dall'intervento oggetto di contributo.

8.c La domanda dovrà riferirsi ad una singola installazione a utenza singola o plurima, in base alle tipologie di intervento ammesse a contributo previste dal paragrafo 3.b. Per

ogni utenza dovrà essere indicata la tipologia di combustibile utilizzata precedentemente all'intervento.

- 8.d Per la determinazione della spesa ammissibile ai sensi del paragrafo 4., si prendono in considerazione l'insieme dei computi metrici e delle fatture commerciali regolarmente quietanzate.
- 8.e La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede a trasmettere le richieste di contributo pervenute all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai fini dell'espletamento della relativa istruttoria tecnica.

9. Documentazione da allegare alle domande

- 9.a Alla domanda deve essere allegata la documentazione accertante la messa in funzione dell'impianto:
- bolla di primo rifornimento;
 - prova di pressione.
- 9.b La documentazione da allegare alla domanda di contributo deve inoltre comprendere:
- la dichiarazione della ditta realizzatrice per le opere eseguite in economia con allegato il computo metrico delle stesse
 - le fatture commerciali quietanzate relative all'insieme delle spese attinenti l'intervento; qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa deve essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice;
 - fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del legale rappresentante della ditta realizzatrice;
 - partita IVA della ditta realizzatrice dell'intervento;
 - copia del progetto definitivo;
 - schede tecniche e certificazioni dei materiali e degli apparecchi
 - nel caso l'utente richiedente sia impresa individuale o societaria, dichiarazione della propria posizione rispetto al regime *de minimis*.
- 9.c Le domande devono inoltre contenere l'impegno a:
- accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di contributo;
 - comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 9.d Nella domanda di contributo il richiedente è tenuto altresì ad attestare che l'intervento rispetta le locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica (autorizzato con concessione edilizia, denuncia di inizio attività o altro eventuale titolo abilitativo edilizio);

10. Cumulabilità dei contributi

- 10.a Ai sensi dell'art. 3bis della l.r. 2/2007, li contributi sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo stesso.

11. Attività istruttoria

- 11.a L'ARPA registra in ordine cronologico le domande pervenute e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di **15 giorni**, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b),

della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

- 11.b Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, l'ARPA dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta alla struttura regionale competente in materia di ambiente e al soggetto richiedente.
- 11.c Nello svolgimento dell'attività istruttoria, in sede di valutazione della congruità delle spese documentate, l'ARPA, in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente, può rideterminare l'ammontare delle spese ammissibili.
- 11.d Le richieste di contributo sono finanziate sulla base della zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria in cui ricade l'intervento in base alla tabella riportata al punto 7.a.
- 11.e Entro **30 giorni** ARPA conclude l'istruttore e ne trasmette l'esito alla struttura regionale competente in materia di ambiente, la quale provvede ad informare i richiedenti.
- 11.f I provvedimenti di concessione agevolazioni dei contributi, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 11.g Il procedimento si conclude entro **90 giorni**; tuttavia, la decorrenza del termine si interrompe qualora gli uffici incaricati dell'attività istruttoria provvedano a richiedere al beneficiario, con la procedura stabilita al punto 11.a, pena l'inammissibilità della domanda.
- 11.h La concessione del contributo è approvata – con cadenza trimestrale - con deliberazione della Giunta regionale.
- 11.i La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede ad informare dell'esito il richiedente fissando un termine entro cui lo stesso dovrà presentare l'attestazione del trasferimento del beneficio ottenuto agli utenti finali, dandone successiva evidenza.

12. Liquidazione dei contributi

- 12.a I contributi sono liquidati a seguito della presentazione dell'attestazione di cui al punto 11.i ed a seguito delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte di ARPA su richiesta della struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 12.b Il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, ricevuta l'attestazione di cui al punto 11.i, provvede alla liquidazione delle agevolazioni.

13. Revoca dei contributi

- 13.a I contributi sono revocati nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi e oggettivi previsti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente.

14. Rinvio

- 14.a. Per ogni altro adempimento o aspetto procedimentale, si rinvia alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI
IMPIANTI SOLARI TERMICI
ISTANZA AI SENSI DEL DM 16 OTTOBRE 2006 – PIANO ARIA**

1. Definizioni ai fini della disciplina comunitaria

- 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 ("Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia"), di seguito denominata "l.r. 3/2006", si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.b Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.
- 1.c Il regime "de minimis" si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.d Sono esclusi dal regime "de minimis" e, pertanto, dai benefici della l.r. 3/2006:
1. il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 2. il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 3. il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal Regolamento "de minimis":
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 4. le attività connesse all'esportazione;
 5. il settore carboniero;
 6. le imprese in difficoltà;
 7. l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- 1.e Ai soggetti che esercitano attività di impresa si applicano le disposizioni della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), nonché quelle contenute nella Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", recepita con D.P.C.M. del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, di agevolazioni di importo limitato nell'ambito del corrispondente regime di aiuti temporanei alle imprese, in funzione anti-crisi; in tal caso, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2, "Importo di aiuto limitato e compatibile", della citata Comunicazione e degli aiuti "de minimis", non deve superare la misura di euro 500.000 nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

2. Soggetti beneficiari

- 2.a Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti privati e gli enti locali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali).
- 2.b I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l'agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, nonché alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di intervento.

3. Iniziative agevolabili

- 3.a Sono agevolabili i sistemi a collettori solari per la produzione di energia termica destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria.
- 3.b Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione al servizio di edifici esistenti dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell'edilizia residenziale individuati dall'art. 3, comma 1, categoria E.1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ("Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n 10").
- 3.c Negli edifici non ricompresi al punto 3.a sono agevolabili:
- gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale;
 - la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato attraverso apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia, verificata dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria).

4. Investimenti ammissibili

- 4.a Sono ammissibili ad agevolazione tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. Non sono invece suscettibili di agevolazione i lavori edili, i sistemi di integrazione, di distribuzione del calore e di riscaldamento degli ambienti. I costi ammissibili della manodopera sono limitati all'installazione dei componenti finanziabili e comunque nella misura massima corrispondente al 30% del costo dei medesimi componenti.
- 4.b La spesa massima ammissibile è:
- con collettori piani:
1.500,00 € per m² di superficie di apertura;
 - con collettori sottovuoto:
1.800,00 € per m² di superficie di apertura.
- 4.c Sono considerati ammissibili gli interventi relativi ad impianti di nuova installazione o alla sostituzione integrale dei componenti suscettibili di finanziamento.
- 4.d Sono ammesse solo le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda; a tal fine è presa in considerazione la data di emissione delle fatture commerciali quietanzate.
- 4.e Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 4.f I sistemi a collettori solari devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Per i sistemi con boiler esterno l'agevolazione è ridotta del 60%.

- 4.g Non sono ammessi gli interventi che presentino uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°.
- 4.h Gli interventi non sono finanziabili se l'importo delle agevolazioni è inferiore a 500 €.

5. Spese non ammissibili

- 5.a Non sono considerate ammissibili:
- le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;
 - le spese per l'acquisto di beni usati;
 - le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
 - le spese di mera sostituzione di beni, fatta eccezione per quelle che interessano la totalità dei componenti considerati ammissibili ad agevolazione;
 - le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - le spese relative ad installazioni già oggetto di finanziamento ai sensi delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 62, 28 marzo 1995, n. 9, e 24 dicembre 1996, n. 44, qualora non siano decorsi otto anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici.
- 5.b Sono in ogni caso esclusi dai benefici le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole e le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

6. Strumenti finanziari

- 6.a Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale mediante bando nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno; qualora i fondi disponibili non siano completamente utilizzati, le somme residue sono assegnate in un successivo bando nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.
- 6.b Le graduatorie sono predisposte sulla base dell'esame della documentazione di spesa e degli elaborati allegati alla domanda e sono redatte in base alla zonizzazione del Piano aria ed al tipo di combustibile utilizzato.
- 6.c L'erogazione del contributo avviene secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione per il bando.
- 6.d I limiti di spesa sono:
- spesa ammissibile minima euro 2.000;
 - spesa ammissibile massima, euro 50.000; qualora la spesa ammissibile superi l'importo di euro 50.000, la stessa è comunque considerata fino alla concorrenza con il medesimo limite.

7. Intensità delle agevolazioni

- 7.a L'intensità delle agevolazioni è determinata in base al risparmio ottenuto in relazione al combustibile utilizzato e alla zonizzazione della l.r. 30 gennaio 2007, n. 2 recante *Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015*, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Tipo di combustibile utilizzato	Intensità dell'agevolazione in funzione della zonizzazione del Piano Aria	Priorità di attribuzione dell'agevolazione
Gasolio/Legna	Zona A=70%	ALTA (A)
Gasolio/Legna	Zona B=60%	MEDIA (M)
Metano/GPL	Zona A=60%	BASSA (B)

- 7.b In presenza di più combustibili utilizzati si fa riferimento all'intensità di agevolazione maggiore.
- 7.c Qualora la richiesta sia presentata da un'impresa, l'agevolazione, calcolata secondo i parametri di cui al punto 7.a, è concessa nel rispetto del regime "de minimis".

8. Presentazione delle domande

- 8.a Le domande di agevolazione sono presentate alla Direzione energia - Dipartimento industria, artigianato ed energia - dell'Assessorato attività produttive, di seguito denominata "Direzione energia".
- 8.b Per gli interventi la cui realizzazione è documentata da fatture commerciali intestate a più soggetti, le richieste di agevolazione sono ammesse ad istruttoria qualora sottoscritte da tutti gli interessati; in questi casi, il calcolo dell'agevolazione è effettuato, per ogni avente diritto, in proporzione all'entità delle rispettive spese ritenute ammissibili dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria.

9. Documentazione da allegare alle domande

- 9.a Le domande devono essere presentate in competente bollo mediante il modulo predisposto dalla Direzione energia, corredato della documentazione elencata al punto 9.c e contenenti l'impegno a:
- mantenere la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
 - accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 3/2006;
 - comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 9.b Nella domanda di agevolazione il richiedente è tenuto altresì ad attestare:
- di non aver richiesto o beneficiato per la medesima iniziativa di altre agevolazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 3/2006;
 - di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5, della stessa l.r. 3/2006 (mancata restituzione delle agevolazioni entro il termine di sessanta giorni, o del periodo

previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);

- qualora eserciti attività d'impresa, eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato l'azienda nel periodo di riferimento previsto dal regime "de minimis".

9.c Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture commerciali quietanzate (qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa dev'essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice);
- fotocopia del verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento e, qualora non sia richiesto l'accredito del contributo sul conto corrente bancario del condominio stesso, a quietanzare il mandato di pagamento;
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente, per le persone fisiche;
- codice fiscale o partita IVA per tutti gli altri soggetti privati;
- scheda conoscitiva sintetica compilata, in base alla tipologia dell'installazione oggetto di agevolazione, sull'apposita modulistica predisposta dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria.

9.d Nei casi in cui non si renda possibile quantificare l'importo delle agevolazioni sulla base della documentazione allegata alla domanda, nonché in presenza di situazioni particolari, la Direzione energia può chiedere che siano fornita documentazione ed elaborati suppletivi, non espressamente previsti ai punti precedenti.

10. Cumulabilità delle agevolazioni

10.a Le agevolazioni sono alternative ad altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative.

11. Attività istruttoria

11.a L'istruttoria consiste nell'accertamento della regolarità delle domande presentate, nella verifica della completezza della documentazione allegata, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese, nell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo volto a verificare la corretta esecuzione delle installazioni e la loro rispondenza alla documentazione presentata e nella conseguente predisposizione della graduatoria.

11.b La Direzione energia registra le domande presentate e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di **30 giorni**, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

11.c Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, la struttura incaricata dell'attività istruttoria dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta. Anche nei casi in cui non necessino di elementi integrativi, le domande possono essere riconsiderate dagli uffici, qualora regolarizzate dai richiedenti, purché le richieste di riesame siano presentate entro un anno dalla data della comunicazione dell'inammissibilità; nelle suddette circostanze, la documentazione di spesa già depositata agli atti degli uffici è valida a tutti gli effetti per le finalità della l.r. 3/2006.

11.d Entro i **45 giorni** successivi alla scadenza del bando, la Direzione energia ordina le richieste in base alla priorità di attribuzione dell'agevolazione secondo quanto indicato nella tabella di cui

al punto 7.a e, in caso di parità del livello di priorità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 11.e Entro i successivi **15 giorni** la Direzione energia informa i richiedenti in merito alla graduatoria e dispone in ordine alla concessione dell'agevolazione; la medesima struttura informa il richiedente in ordine all'eventuale inammissibilità della domanda a seguito di esito negativo dell'istruttoria. La concessione delle agevolazioni è approvata con provvedimento del dirigente della Direzione energia.
- 11.f Per le richieste in graduatoria escluse dal finanziamento causa esaurimento dei fondi a disposizione, la documentazione di spesa già depositata agli atti degli uffici è valida a tutti gli effetti per le finalità della l.r. 3/2006; è comunque prescritta l'apposita richiesta di agevolazione prevista per l'applicazione di quest'ultima legge.

12. Trasferimento delle agevolazioni - Variazioni soggettive

- 12.a Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte, alienazione dell'unità immobiliare, l'agevolazione - previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria - può essere erogata o mantenuta in capo al soggetto subentrante.
- 12.b La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, qualora già adottato, deve essere inoltrata alla Direzione energia.
- 12.c La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
- mantenere, per i beni finanziati, la destinazione dichiarata, per i periodi indicati all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
 - accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 3/2006 e relative modalità di applicazione;
 - comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.
- 12.d Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:
- che il richiedente non ha beneficiato o non intende beneficiare per la medesima iniziativa di altre agevolazioni;
 - qualora il soggetto richiedente svolga attività d'impresa, l'importo delle eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato nell'ultimo triennio in regime "de minimis".
- 12.e Effettuata l'istruttoria, la Direzione energia comunica al richiedente le relative determinazioni assunte.
- 12.f Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, la stessa agevolazione è revocata con provvedimento del dirigente della Direzione energia. Successivamente, la Direzione energia provvede a darne comunicazione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito è restituito secondo le modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.